



COMUNE DI BIBBIANO

**VERIFICA PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA**

***RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022
RICOGNIZIONE AL 31/12/2023***



PREMESSA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 ha riordinato la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

La nuova disciplina introdotta dal decreto interviene in modo organico e puntuale in tema di istituzione, organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, a rete e non, perseguendo adeguati livelli di responsabilità decisionale ed assicurando, al contempo, idonee forme di consultazione pubblica e di trasparenza nei processi valutativi e negli esiti gestionali dei servizi.

Le finalità ultime della riforma involgono tanto il principio di concorrenza, rispetto al mercato, quanto quello di sussidiarietà orizzontale, rispetto al rapporto con la società civile.

Infatti, l'esercizio del potere pubblico in materia, in ordine all'istituzione ed alla modalità di gestione dei servizi pubblici, deve "garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale" e, al contempo, assicurare l'adeguatezza dei servizi in termini di "accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza".

Definizioni

Nell'ambito dei servizi pubblici, tradizionalmente, opera la distinzione tra quelli finali, strumentali e locali:

a) **servizi strumentali**, non realizzano in via immediata un bisogno sociale ma si limitano a fornire ad un settore dell'Amministrazione un dato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva. Esempi, invece, di servizi strumentali sono: manutenzione edifici, manutenzione verde, manutenzione strade, servizi ausiliari e di supporto, riscossione entrate ecc;

b) per **servizi pubblici locali** s'intende qualsiasi attività che preveda la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunità locali.

I servizi pubblici locali a loro volta si distinguono in servizi:

a) servizi pubblici locali di rilevanza economica: sono definiti all'art. 2 come "*i servizi di interesse economico generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*"; Ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla pubblica amministrazione, ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della "redditività", anche solo in via potenziale. (Consiglio di Stato, sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097);

b) servizi pubblici locali privi di rilevanza economica: sono, invece, quelli realizzati *senza scopo di lucro* (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che vengono resi, cioè, con costi a totale o parziale carico dell'ente locale.

c) servizi a rete: sono definiti a rete "*i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione*



ad opera di un'autorità indipendente". Esempi di servizi a rete sono: servizio idrico, servizio gas, servizio energia elettrica, trasporto pubblico locale.

L'istituzione e le forme di gestione

I servizi pubblici locali possono essere istituiti dalla legge, ma anche deliberati dall'Ente locale da parte del Consiglio comunale nell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, tra cui quella di delibera in tema di "organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione" (art. 42 lett. e).

L'art. 10, c. 1, del decreto in parola stabilisce che "Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge".

L'art. 12 del D.Lgs. 201/2022 prevede, inoltre, che, qualora risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale deve verificare se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato. Di tale verifica deve esserne dato adeguatamente conto nella deliberazione consiliare di istituzione del servizio, nella quale sono altresì indicate le eventuali compensazioni economiche.

A sua volta, l'articolo 14 del decreto 201/22 individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico, tra cui l'ente competente può scegliere, qualora ritenga che le gestioni in concorrenza nel mercato non siano sufficienti e idonee e che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori.

Il citato art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra le forme di gestione del servizio pubblico locale e non alle modalità di istituzione del servizio pubblico locale diverso da quelli già previsti dalla legge, che è disciplinato dall'art. 10 c. 3 del medesimo decreto.

Le due norme (artt. 10 e 14), dunque, hanno oggetti diversi in quanto la scelta dell'estensione della privativa comunale richiede una motivazione che abbia per oggetto la necessità o l'opportunità di sostituire il servizio offerto sul mercato con quello degli enti locali assuntori, mentre la motivazione richiesta dall'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra un singolo operatore od un numero limitato di operatori (TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 2334/2023).

Le modalità di gestione

Le modalità di gestione previste sono:

- a) **affidamento a terzi**, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione;
- b) **affidamento a società mista pubblico-privata**, come disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il cui socio privato deve essere individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;
- c) **affidamento a società in house**, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.lgs. n.175/ 2016;
- d) **gestione in economia mediante assunzione diretta** del servizio da parte dell'apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell'ente affidante o mediante azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, c. 1 del D.Lgs. 267/00), limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete.



La scelta della modalità di gestione del servizio, di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 lett. e) del TUEL, deve essere oggetto di apposita deliberazione, accompagnata da una relazione nella quale si deve dare atto delle specifiche valutazioni che l'organo deliberante ha effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici.

Gli adempimenti previsti

Il decreto 201/2022 prevede una serie di attività e di adempimenti a carico degli EELL da effettuarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente:

- a) la redazione della **deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 10, comma 5), che dia conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e che può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione;
- b) la **relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 14, comma 3), prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni;
- c) la **deliberazione dell'affidamento in house** (di cui all'art. 17, comma 2), nel caso di affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30;
- d) la **relazione sulle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali** (di cui all'art. 30, comma 2). I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della relazione annuale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. La ricognizione è volta a rilevare, per ogni servizio affidato, in modo analitico, l'andamento del servizio dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi del contratto di servizio, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 ossia delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete e non a rete nonché delle Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali. La ricognizione è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 il quale dispone una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;
- e) gli **obblighi di trasparenza** (di cui all'art. 31), al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti, riguardanti la pubblicazione nell'apposita sezione del sito on line degli EELL, degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, delle deliberazioni di istituzione dei servizi pubblici locali e delle relative modalità di gestione, dei contratti di servizio stipulati, delle relazioni delle verifiche periodiche, annuali, dell'andamento dei servizi. Detti atti devono essere pubblicati senza indugio sul sito



istituzionale dell'ente affidante (apposita sezione del sito istituzionale e/o in Amministrazione Trasparente – sottosezione I livello “servizi erogati” e/o creando in “altri contenuti” apposita sezione denominata “servizi pubblici locali - D.Lgs. n. 201/2022”) e devono essere trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL

Come già accennato, l'art. 30 del D. Lgs. 201/2022 prevede l'effettuazione di una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Al fine di definire il perimetro della ricognizione è necessario censire i servizi pubblici locali, individuando caratteristiche e modalità di gestione.

Sono soggetti a verifica periodica i servizi pubblici locali a rilevanza economica, non gestiti direttamente dall'ente.

Il decreto non fornisce un elenco dei servizi pubblici locali da considerare di rilevanza economica ai fini della sua applicazione, in quanto la loro produzione ed erogazione è anche frutto di una scelta strategica dell'Amministrazione, che individua i servizi necessari ai bisogni della comunità e tali da garantire l'omogeneità dello sviluppo e della coesione sociale.

La loro individuazione è quindi il risultato di specifica valutazione da parte del singolo ente locale.

Non esistendo inoltre indicazioni normative precise per identificare il carattere della rilevanza economica ed in presenza di una giurisprudenza non univoca, andranno innanzitutto valutati:

- ✓ la contendibilità del servizio sul mercato (presenza o meno di un mercato);
- ✓ l'imposizione di obblighi di servizio pubblico (e le eventuali compensazioni);
- ✓ il criterio economico della “remuneratività” anche solo potenziale, ovvero la possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un corrispettivo economico sul mercato.

Oltre alle valutazioni di cui sopra sarà opportuno considerare, per escludere o meno la rilevanza economica:

- ✓ l'assenza di uno scopo lucrativo;
- ✓ la mancata assunzione dei rischi connessi all'attività da parte del gestore (carattere imprenditoriale o meno della gestione);
- ✓ l'eventuale presenza di finanziamenti pubblici (vedi Corte di Giustizia CE, sentenza 22 maggio 2003, causa 18/2001);
- ✓ la soluzione organizzativa adottata dall'ente.

Al fine dell'assunzione del rischio operativo legato all'attività assume particolare rilievo la riscossione dei corrispettivi tariffari presso l'utenza direttamente da parte del gestore.

Il criterio della remuneratività di cui sopra deve essere apprezzato caso per caso, considerando una serie di indici (si cita da ultimo la sentenza del Consiglio di Stato n. 1784/2022) quali:



- ✓ la modalità di gestione scelta dall'ente per soddisfare gli interessi della collettività;
- ✓ le caratteristiche del servizio;
- ✓ il regime tariffario (libero od imposto);
- ✓ la praticabilità di attività accessorie (i cui introiti contribuiscono alla copertura dei costi).

Per cui in base a quanto sopra non rientrerebbero nell'area dei servizi pubblici locali a rilevanza economica:

- ✓ i servizi che non presentano una redditività (anche solo potenziale);
- ✓ i servizi cosiddetti "strumentali", cioè i servizi che soddisfano i bisogni dell'ente e non sono rivolti ad una utenza (es. pulizie immobili comunali, ecc.) e in cui il pagamento del corrispettivo al gestore è effettuato direttamente dall'Ente.

I criteri sopra riportati sono desunti da parte di orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, per cui non sono da intendersi come esaustivi, ma vanno considerati - combinandoli e declinandoli caso per caso - come indirizzi di supporto nel definire la rilevanza economica del singolo servizio.

Per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete – ricadenti nella disciplina del Tuspl (Servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale) - la ricognizione ex art. 30, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento in house, è rimessa agli enti competenti (ATO/ATA/ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO, ecc.) se affidanti i relativi servizi.

I servizi pubblici locali a rete di distribuzione del gas naturale e di distribuzione dell'energia elettrica sono esclusi dall'applicazione del D. lgs 201/2022 sulla base dell'art. 35 comma 1 e restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di settore.

Sono da ritenersi, in prima approssimazione, servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica i servizi rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del MIMIT, n. 639 del 31 agosto 2023, recante "Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022".

Nello specifico:

- ✓ impianti sportivi (fatta eccezione per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.lgs. n. 201/2022);
- ✓ parcheggi;
- ✓ servizi cimiteriali (citati anche i funebri se erogati come servizi pubblici locali);
- ✓ luci votive;
- ✓ trasporto scolastico.

Anche su questi servizi, però, non si può non ribadire che, in ogni caso, «la definizione di "servizio economico di interesse generale" sia da apprezzare caso per caso» (cfr. AGCM, AS2030)

Sono altresì esclusi i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica. Questi sono generalmente riconducibili ai servizi sanitari, sociali, socioassistenziali e culturali.

Sulla base della definizione normativa riportata, appare ragionevole ricondurre nel perimetro della ricognizione, i servizi di cui l'ente è titolare della scelta della forma di gestione e la cui erogazione è affidata ad un soggetto terzo, cui viene attribuita la responsabilità del soddisfacimento della domanda per cui il medesimo servizio è stato istituito.



Rispetto a tali interventi occorre distinguere, e quindi **escludere dalla ricognizione, i servizi di cui l'ente mantiene la responsabilità dell'erogazione finale nei confronti del cittadino/utente**; rientrano in tale caso di esclusione tutti gli interventi affidati a soggetti terzi che risultino strumentali all'erogazione del servizio finale da parte dell'ente, che ne manterrebbe la responsabilità ultima.

Gli elementi dirimenti per individuare l'effettiva presenza di un servizio pubblico locale, sono da individuarsi nella competenza a rispondere del soddisfacimento della domanda da parte del cittadino e nell'allocazione del rischio economico correlato all'organizzazione di un servizio: laddove tali due componenti ricadano in capo ad un soggetto terzo, si è in presenza di un affidamento di un servizio pubblico locale.

Alla luce di quanto sopra, a titolo meramente esemplificativo si fornisce di seguito un prospetto sintetico degli elementi valutati congiuntamente per definire se un servizio sia o non sia un servizio pubblico locale a rilevanza economica:

INDICE DI POTENZIALE RILEVANZA ECONOMICA	INDICE DI POTENZIALE NON RILEVANZA ECONOMICA
Presenza di un mercato	Assenza di un mercato
Presenza di remunerazione dei costi con i ricavi	Assenza di remunerazione dei costi con i ricavi
Presenza di tariffa per gli utenti	Assenza di tariffa per gli utenti
Presenza di carattere imprenditoriale della gestione	Assenza di carattere imprenditoriale della gestione
Presenza di scopo di lucro	Assenza di scopo di lucro
Presenza di un'organizzazione di impresa	Assenza di un'organizzazione di impresa
Oneri di manutenzione a carico del gestore	Oneri di manutenzione a carico dell'Ente Locale
Praticabilità di attività accessorie a copertura (i cui introiti contribuiscono alla copertura dei costi)	



Nella tabella che segue, alla luce degli orientamenti esposti, si riepilogano i principali servizi pubblici locali forniti dal Comune di Bibbiano:

Servizio	Modalità di Gestione	Titolarietà del servizio	Rilevanza economica	A rete	Soggetto a ricognizione periodica
Trasporto scolastico	Diretta mediante contratto di appalto	Ente	Sì	No	Sì
Luci votive	Diretta	Ente	Sì	No	No
Impianti Sportivi (Centro sportivo comunale "Luigi Bedogni", Campo da calcio di Barco, Palestra judo del Centro Sportivo Comunale Luigi Bedogni, Palestra della Scuola Primaria "Neria Secchi", Palazzetto dello sport)	Concessione	Terzi	No (si veda apposito approfondimento nei paragrafi seguenti)	No	No (si veda apposito approfondimento nei paragrafi seguenti)
Servizi Cimiteriali	Diretta mediante contratto di appalto	Ente	Sì	No	Sì



TRASPORTO SCOLASTICO

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Il trasporto scolastico è qualificato come un servizio pubblico locale essenziale a garanzia del primario diritto allo studio la cui mancata fruizione può, di fatto, inibire allo studente il raggiungimento della sede scolastica, con conseguente illegittima compressione del diritto costituzionalmente garantito.

Rientra nei servizi alla persona patrimoniali di natura corrispettiva. L'Ente, con l'obiettivo di favorire ed agevolare la partecipazione della popolazione scolastica alle iniziative educative, culturali e sportive promossi dal Comune stesso o dalla competente Dirigenza Scolastica, integra il normale servizio di trasporto scolastico, individuato comunemente come trasporto casa-scuola-casa, mediante servizi aggiuntivi già contrattualizzati per attività ricreative e uscite didattiche.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

La concessione è stata rinnovata fino al 2023 con determinazione n. 57/2020 per gli a.s. 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023, poi prorogata fino ad un massimo di 6 mesi con decorrenza 1° settembre 2023 con determinazione del 4° Servizio n. 82/2023 (**allegato n. 1** alla presente relazione).

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO – CONTROLLO

Nei capitolati d'appalto e nei contratti stipulati con la ditta aggiudicataria sono indicate le modalità gestionali e gli impegni che la ditta si assume nello svolgimento del servizio. Il Comune verifica la qualità del servizio anche tramite il rapporto con l'Istituto Comprensivo e il rapporto con le famiglie che usufruiscono del trasporto. Il servizio Scuola mantiene un contatto costante e diretto con l'affidatario del servizio. A inizio anno è di norma previsto un incontro per concordare nel dettaglio l'organizzazione puntuale del servizio.

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

TIL Trasporti Integrati e Logistica con sede in viale Trento e Trieste n. 13 - 42123 Reggio Emilia (RE), c.f. e p.i. 01808020356.

Operativa dal 1° Gennaio del 1999, TIL è una Società a Responsabilità Limitata di capitali pubblici che organizza e gestisce i servizi di mobilità collettiva pubblica e privata, partecipata al 100% dal Consorzio ACT. ACT.A sua volta, TIL partecipa per l'88,99% al Consorzio TEA e per il 38,68% al Consorzio Acquisti dei Trasporti – CAT.

3. ANDAMENTO ECONOMICO

	2021	2022	2023
COSTO APPALTO (impegni)	103.718,21	80.695,00	79.316,83
UTENTI	134	168	157
COSTO PER UTENTE	774,02	480,33	505,20



RICAVI (da utenza e rimborsi covid)	57.564,27	37.761,33	34.811,21
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato:

Retta massima annuale per andata e ritorno (2 viaggi) per utenti con Isee uguale o superiore a €6.200, fatturata in due tranche	€ 300
Retta massima annuale per solo andata o solo ritorno (1 viaggio) per utenti con Isee uguale o superiore a €6.200, fatturata in due tranche	€ 225
Retta annuale agevolata per utenti con Isee inferiore a €6.200, fatturata in due tranche	calcolata come segue: $\text{< Retta massima annuale > moltiplicata per <Isee utente> diviso 6.200}$
Retta minima annuale per andata e ritorno (2 viaggi) , fatturata in due tranche, non inferiore a	€90
Retta minima annuale per andata e ritorno (1 viaggio) , fatturata in due tranche non inferiore a	€60
Riduzioni applicate per fratelli/sorelle frequentanti il servizio di trasporto scolastico residenti	Riduzione del 10% per famiglie con due figli iscritti (applicata ad entrambi).
Riduzioni applicate per iscrizioni in corso d'anno	
Riduzioni applicate a utente certificato ai sensi dell'art.3 comma 3 della L. 104/92	Esenzione totale

Tariffe approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 15/11/2023.

4. QUALITA' DEL SERVIZIO

Non sono presenti indicatori per il servizio in oggetto. Nello svolgimento del servizio sono stati rispettati gli standard qualitativi previsti nel capitolato tecnico in materia di personale e mezzi utilizzati, nonché la continuità del servizio e la puntualità nel rispetto degli orari previsti.



Servizio Trasporto Scolastico	Qualità contrattuale	Obblighi di servizio pubblico (Qualità)	Rispetto dei tempi	Accessibilità al servizio	Soddisfazione dell'utenza
Contratto di servizio	L'appalto rispetta gli obblighi contrattuali e la qualità stabilita nel contratto	Nel rispetto di quanto previsto dal contratto	E' stata garantita la continuità del servizio ed il rispetto degli orari	L'accessibilità al servizio è garantita tramite bando e l'elaborazione di una graduatoria.	Non è stata organizzata una attività di customer satisfaction. Le famiglie hanno comunque fornito un buon gradimento del servizio.
Risultati raggiunti	In linea con quanto richiesto	Nel rispetto di quanto previsto dal contratto	In linea con quanto richiesto	In linea con quanto richiesto	
Scostamento	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno	

5. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Tutti gli obblighi a cui è tenuta la ditta aggiudicataria sono esplicitati nei capitolati d'appalto che si allegano alla presente relazione.

6. CONSIDERAZIONI FINALI

Le risultanze delle verifiche effettuate sulla situazione gestione del servizio di trasporto scolastico sono state buone sia sui vincoli a cui il gestore si deve attenere che sulla qualità del servizio svolto. Vi è compatibilità della gestione del servizio ai principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Più complesso il tema della economicità del servizio. Come si vede infatti dall'analisi economica, il costo del servizio è prevalentemente a carico dell'Amministrazione Pubblica.

Occorre considerare tuttavia che, trattandosi di un servizio connesso al principio costituzionale del Diritto allo Studio, è difficile per l'Ente erogare un servizio a costi che ne sostengano l'economicità e, allo stesso tempo, garantire e promuovere i diritti di istruzione, educazione, socialità, lavoro che occorre garantire alle famiglie.

Già in sede di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 è stato necessario tuttavia, rivedere al rialzo l'applicazione delle tariffe a decorrere dall'a.s. 2025-2026 (settembre 2025) che erano rimaste stabili nell'ultimo triennio, adeguandole ai maggiori costi dei servizi educativi in generale.

Rimane tuttavia significativa la peculiarità del servizio di Trasporto scolastico di interconnessione al Diritto allo studio dei minori, da cui l'Amministrazione non potrà prescindere nell'applicazione delle tariffe, pur cercando di mantenere un equilibrio tra garanzia del pubblico servizio e ricerca del miglior equilibrio economico possibile.



SERVIZI CIMITERIALI

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

I servizi cimiteriali costituiscono un servizio pubblico essenziale da espletarsi a carico dei Comuni ai sensi del regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 285/1990 e del Regolamento comunale di polizia mortuaria in vigore.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Con determinazione del Servizio 3A n. 60 del 06/05/2023 è stato affidato il servizio per il periodo 01/06/2023 - 31/05/2024.

Con determinazione del Servizio 3A n. 101 del 31/05/2024 è stato affidato il servizio per il periodo 1° giugno 2024 – 31 maggio 2026.

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO – CONTROLLO

Nei documenti di gara sono indicate le modalità gestionali e gli impegni che la ditta si assume nello svolgimento del servizio. (**allegato 2** alla presente relazione).

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

PERIODO 1° GIUGNO 2023 – 31 MAGGIO 2024: ditta OSIRIS srl, corrente in Via dell'Industria n. 7/A a San Martino Buon Albergo (VR), P.IVA 04215420235.

Oggetto sociale (tra gli altri): la gestione e manutenzione del cimitero e lo svolgimento di servizi di custodia, sorveglianza, tumulazioni, inumazioni, esumazioni, traslazioni, estumulazioni.

3. ANDAMENTO ECONOMICO

	2021	2022	2023
COSTO APPALTO (impegni)	24.763,46	29.765,79	17.286,77
RICAVI (da utenza)	12.010,00	15.340,00	15.430,00

Tariffe approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 10/11/2023:

Descrizione	Importo	NOTE
Assistenza all'estumulazione salma da cappelle e tumuli privati	130,00	



Canone semestrale occupazione loculi provvisori	50,00	
Collocazione ceneri e resti mortali in cellette ossari	80,00	
Collocazione resti ceneri all'interno di loculo chiuso occupato	150,00	
Assistenza/collocazione salme, resti o ceneri all'interno di in loculo o celletta ossario all'interno di cappella di famiglia	60,00	
Collocazione resti e ceneri all'interno del loculo vuoto	100,00	
Costo lapidi: loculi settori "M" "N" "O" "P" e "Q" nel cimitero di Barco	104,00	
Costo lapidi: loculi settori "O" e "P" nel cimitero di Bibbiano	104,00	
Costo lapidi: nicchie ossario settori "O" e "P" nel cimitero di Bibbiano	94,00	
Costo lapidi: nicchie settori "M" "N" "O" "P" e "Q" nel cimitero di Barco	60,00	
Deposito cauzionale occupazione loculi provvisori	60,00	
Estumulazione con riduzione dei resti mortali compresa la fornitura della cassetta di zinco	330,00	
Esumazione salma su richiesta dei famigliari (se accessibile da mezzo operatore) con riduzione dei resti di salma compresa la fornitura della cassetta di zinco	400,00	
Ingresso salma, ceneri e resti di salma nei cimiteri comunali	50,00	
Inumazioni campo comune	220,00	
Rimborsi forfettari per acqua - per la costruzione di cappelle - per loculo	15,00	
Rimborsi forfettari per acqua - per la costruzione di tumuli - per loculo	15,00	
Rimborsi forfettari per energia elettrica - per la costruzione di cappelle per loculo	15,00	
Rimborsi forfettari per energia elettrica - per la costruzione di tumuli - per loculo	15,00	
Rimborso cofanetto per resti mortali	25,00	
Sosta salma nella camera mortuaria con apertura al pubblico per 4 ore giornaliere	180,00	
Sosta salma nella camera mortuaria	80,00	



Tentata estumulazione	210,00	estumulazione di salma non mineralizzata da destinare alla cremazione o al reinserimento nello stesso loculo
Tentata estumulazione con inumazione dei resti di salma	390,00	estumulazione di salma non mineralizzata da destinare alla inumazione
Tentata esumazione	225,00	esumazione di salma non mineralizzata da destinare alla cremazione o alla reinumazione
Traslazione ceneri e resti mortali all'interno dello stesso cimitero	120,00	
Traslazione ceneri e resti mortali dal cimitero di Bibbiano a Barco e viceversa	170,00	
Traslazione feretri all'interno dello stesso cimitero da loculo a cappella di famiglia e viceversa	280,00	
Traslazione feretri all'interno dello stesso cimitero da loculo a loculo	350,00	
Traslazione feretri all'interno dello stesso cimitero da cappella di famigli a cappella di famiglia	350,00	
Traslazione feretri dal cimitero di Bibbiano a Barco e viceversa da loculo a cappella di famiglia e viceversa	330,00	
Traslazione feretri dal cimitero di Bibbiano a Barco e viceversa da loculo a loculo	400,00	
Traslazione feretri dal cimitero di Bibbiano a Barco e viceversa da tomba di famiglia a tomba di famiglia	400,00	
Tumulazione in loculi fino alla 3° fila	150,00	
Tumulazione Loculi dalla 4° fila in poi	190,00	
Reintestazione contratto in caso di rinuncia a perpetuità della concessione	100,00	

4. QUALITA' DEL SERVIZIO

Non sono presenti indicatori per il servizio in oggetto.

Nello svolgimento del servizio sono stati rispettati gli standard qualitativi previsti nel capitolato tecnico in materia di personale e mezzi utilizzati, nonché la continuità del servizio e la puntualità nel rispetto della tempistica prevista dei funerali.

5. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Tutti gli obblighi a cui è tenuta la ditta aggiudicataria sono esplicitati nei documenti di gara che si allegano alla presente relazione (**allegato 2** alla presente relazione)



Il monitoraggio degli adempimenti contrattuali è avvenuto da parte del Settore Uso e Assetto del territorio, patrimonio, ambiente e da parte del servizio polizia mortuaria.

6. CONSIDERAZIONI FINALI

Risulta riconosciuta negli anni la sostanziale validità dell'impianto contrattuale in essere in quanto:

- fornisce garanzia di trasparenza nella gestione quotidiana delle attività che deve svolgere l'appaltatore, perché nei capitolati prestazionali vengono dettagliati i compiti, le voci di spesa e le tariffe da applicare all'utenza;
- assicura un'imparziale assegnazione delle sepolture, in quanto all'appaltatore competono attività ed operazioni cimiteriali sulla base di quanto stabilito dall'ufficio di Polizia Mortuaria nel rispetto delle disposizioni comunali previste;
- consente al Comune di mantenere il governo dell'iter delle sepolture, continuando ad essere il punto di riferimento sia per le onoranze funebri, che devono rapportarsi con l'ufficio di Polizia Mortuaria per le pratiche amministrative relative ai funerali, sia per l'appaltatore, che riceve dall'Ufficio comunale le richieste delle operazioni cimiteriali da eseguire.



IMPIANTI SPORTIVI – APPROFONDIMENTO E VALUTAZIONI SULL’INSUSSISTENZA DELLA RILEVANZA ECONOMICA DEL SERVIZIO.

Di seguito si sintetizzano le motivazioni relative alla valutazione sulla non rilevanza economica della gestione degli impianti sportivi del Comune di Bibbiano.

La loro gestione non risulta remunerativa ovvero non è in grado di produrre reddito; per i suoi presupposti con finalità sociali ed educative, può essere sostenuta solo da soggetti che ne condividano i principi di socialità/solidarietà con finalità educative e di sostegno alle famiglie. In quanto tale può essere gestita solo da soggetti privi di scopo di lucro.

Le tariffe imposte dai gestori agli utenti non possono essere superiori a quelle stabilite dall’Amministrazione.

Il ruolo sociale delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuto in modo inequivocabile anche dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare ministeriale del 31 luglio 2013, n. 25/E, in cui ha evidenziato che “occorre evitare di perseguire le situazioni di minima rilevanza in termini di potenzialità proficua del controllo che, nonostante le ridotte dimensioni, assumono **evidente rilievo sociale in relazione al contesto in cui operano gli enti, come nei casi, ad esempio, in cui l’attività istituzionale, svolta in esclusiva, riguarda la formazione sportiva per giovani** (scuole calcio, tennis, pallacanestro, e altre comunque ricomprese tra le attività dilettantistiche riconosciute dal CONI), oppure sia rivolta nei confronti di anziani o soggetti svantaggiati”.

E’ stato valutato il ruolo che le suddette società sportive rappresentano nel sostegno al tessuto socio-economico locale esercitando un presidio fondamentale per la collettività, come un luogo di aggregazione che riveste un’importante funzione educativa per i ragazzi e di supporto alle famiglie. L’amministrazione sostiene concretamente le ASD affidatarie della gestione degli impianti, riconoscendo la necessità sostenere, anche economicamente, l’alleanza tra le istituzioni e le associazioni sportive territoriali per sancire un patto culturale, educativo e sociale che garantisca in tutti gli ambienti “formali” e “non formali” l’apprendimento dei valori della solidarietà, della lealtà, del rispetto della persona e delle regole, che sono i principi fondanti di ogni società civile.

Come detto in precedenza, sono esclusi dalla ricognizione i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica, generalmente riconducibili ai servizi sanitari, sociali, socioassistenziali e culturali; si ritiene che la gestione degli impianti sportivi, per quanto sopra esposto, sia riconducibile a questi ambiti.

Occorre aggiungere che, ai fini della effettiva riconducibilità di un servizio di gestione di impianti sportivi nell’ambito della ricognizione periodica di cui all’art. 30 del D. Lgs. 201/2022, occorre ulteriormente verificare se è altresì ravvisabile il requisito della rilevanza economica: l’affidamento della gestione di molti impianti è infatti spesso accompagnato dalla precisazione dell’assenza di tale requisito, inquadrando il servizio come privo di rilevanza economica ed escludendolo dalla ricognizione.